

---

**ATTO DI INDIRIZZO PER L'ACQUISIZIONE DI  
LAVORI, FORNITURE E SERVIZI**  
(ai sensi del Decreto Legislativo n. 36/2023 e relativi Allegati)

---

Approvato con determina  
del Direttore Generale n. 76 del 31 luglio 2023

## SOMMARIO

---

### PREMESSE

ART. 1 OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

ART. 2 IL RESPONSABILE UNICO DI PROGETTO

ART. 3 GLI AFFIDAMENTI DIRETTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

ART. 4 IL PRINCIPIO DI ROTAZIONE

ART. 5 I CONTROLLI PER AFFIDAMENTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000,00

### PREMESSE

#### PREMESSO CHE

- con il D.lgs. n. 36 del 31 marzo 2023 è stato emanato il nuovo *“Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’art. 1 della legge 21 giugno 2022 n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”* (di seguito anche *“Codice”*);
- ai sensi dell’art. 229 del Codice, le disposizioni contenute nello stesso, con i relativi Allegati, entrano in vigore il 1° aprile 2023 e acquistano efficacia il 1° luglio 2023;
- il Codice prevede che fino al 30 giugno 2023 si applichi il D.lgs. n. 50/2016 per tutte le procedure di affidamento indette entro tale data e sino a completa esecuzione dell’appalto;
- è previsto un periodo transitorio fino al 31 dicembre 2023, che prevede l’estensione della vigenza di alcune disposizioni del D.lgs. n. 50/2016 e che pertanto l’efficacia di alcune specifiche previsioni del Codice rimane sospesa sino al 1° gennaio 2024;
- a decorrere dal 1° luglio 2023, in luogo dei Regolamenti e delle Linee Guida ANAC, adottati in vigenza del D.lgs. n. 50/2016, laddove non diversamente previsto dal nuovo Codice, si applicano le disposizioni corrispondenti del Codice e dei suoi Allegati.

#### CONSIDERATO CHE

- con il Codice il Legislatore attribuisce alla Pubblica Amministrazione la scelta delle forme e delle modalità di intervento per assicurare la disciplina di dettaglio necessaria a dare esecuzione alle disposizioni ivi contenute;
- al fine di consentire la piena operatività delle nuove disposizioni e l’avvio delle procedure volte alla stipula di contratti pubblici, si rende necessario intervenire con prime indicazioni di indirizzo che, nell’ottica di massima semplificazione e snellimento delle procedure voluta dal Legislatore, siano volte a disciplinare alcuni aspetti essenziali per assicurare l’immediata applicazione del Codice;
- con delibera del CdA del 25 luglio 2023 Promos Italia ha dato mandato al Direttore Generale di provvedere con proprio atto all’adozione delle suddette indicazioni di indirizzo;
- Promos Italia si riserva di individuare con ulteriori e successivi atti interni i criteri e le modalità operative da applicarsi nelle procedure di scelta del contraente, nel rispetto dei principi di cui al Libro I, Parti I e II del Codice.

### ART. 1 OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente atto di indirizzo è volto a disciplinare gli aspetti strettamente necessari ovvero utili ai fini dell’immediata operatività delle disposizioni di cui al Codice afferenti agli affidamenti diretti

e alle procedure poste in essere da Promos Italia per l'affidamento e l'esecuzione dei contratti relativi a lavori, servizi e forniture, la cui selezione, anche attraverso gara, sia stata avviata a far data dal 1° luglio 2023.

2. Le procedure di cui al comma 1 - e quindi avviate a far data dal 1° luglio 2023 - sono disciplinate dalle disposizioni contenute nel Codice e relativi Allegati e dal presente atto d'indirizzo per gli aspetti qui espressamente disciplinati.
3. Con riferimento agli affidamenti perfezionati e alle procedure avviate entro il 30 giugno 2023 e quindi in corso alla data del 1° luglio 2023, continuano ad applicarsi le disposizioni del D.lgs. n. 50/2016.
4. Per procedure in corso di cui al comma 3 si intendono:
  - a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si avvia la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il Codice acquista efficacia;
  - b) in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in relazione ai quali, alla data in cui il Codice acquista efficacia, siano stati già inviati gli inviti a presentare le offerte.

## ART. 2 IL RESPONSABILE UNICO DI PROGETTO

1. Per ciascuna procedura di affidamento soggetta al Codice è nominato un Responsabile Unico di Progetto (RUP) - ai sensi dell'art. 15 del Codice per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione - tra i dipendenti (anche a tempo determinato) assunti presso l'Ente e dotati dei requisiti professionali richiesti dal Codice (in particolare dall'All. I.2) preferibilmente in servizio presso l'Unità Organizzativa titolare del relativo potere di spesa.
2. Il RUP viene nominato nel primo atto di avvio dell'intervento pubblico da realizzare e, ferma restando l'unicità del RUP, è facoltà di Promos, a fronte di relativa motivazione volta ad attestare la sussistenza delle condizioni di cui al successivo comma 4, procedere alla nomina di un responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e un responsabile di procedimento per la fase di affidamento. Le relative responsabilità sono ripartite in base ai compiti svolti in ciascuna fase, ferme restando le funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento del RUP.
3. In sede di prima applicazione del Codice, in attesa dell'adozione di successivi e più puntuali atti, anche organizzativi, il Responsabile Unico di Progetto viene individuato nel Dirigente dell'Area cui il progetto afferisce, al quale è altresì demandata - nelle ipotesi di cui al precedente comma 2 e nel rispetto di quanto previsto ai successivi commi 4 e 6 - la facoltà di nomina di uno o più responsabili di procedimento per le diverse fasi di attuazione delle diverse iniziative.
4. Di regola il RUP è responsabile unico di tutte le fasi del progetto e non vengono nominati responsabili di fase, fatta eccezione per le seguenti ipotesi:
  - progetti relativi alla realizzazione di lavori ovvero all'acquisizione di servizi e/o forniture di importo superiore ai 500.000,00 euro per i quali, in considerazione delle complessità tecnica, operativa o gestionale delle relative procedure di affidamento, si potrà procedere alla nomina del Responsabile della fase di affidamento da individuarsi nel Dirigente dell'Area Risorse e Patrimonio (ovvero, in base all'oggetto dell'affidamento, all'interno dell'area Risorse e Patrimonio);
  - laddove sussistano particolari esigenze, anche organizzative, ovvero la polarità del progetto lo richieda, si potrà procedere alla nomina di un Responsabile della fase di programmazione, progettazione ed esecuzione e/o di un Responsabile della fase di affidamento.
5. Il Responsabile di Progetto può in ogni caso avvalersi di una struttura di supporto da individuarsi, in attesa della sua istituzione ai sensi dell'art. 15 comma 6 del Codice, nell'attuale Ufficio Acquisti.
6. Fermo restando quanto sopra previsto per ogni altra Area, con riguardo all'Area Risorse e

Patrimonio, preposta stabilmente allo svolgimento delle più complesse procedure di affidamento ed articolata al proprio interno in guisa da assicurare lo svolgimento e la realizzazione dei diversi interventi, si potrà procedere alla nomina del responsabile della fase di affidamento per affidamenti sottosoglia di servizi e lavori di importo inferiore a 500.000 euro caratterizzati da complessità tecnica, operativa o gestionale; inoltre, per progetti la cui complessità ovvero la durata pluriennale dei relativi contratti richiedano un più stretto presidio delle singole fasi del progetto si potrà prevedere, sempre all'atto di avvio dell'intervento, la nomina dei responsabili di fase per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e quella di affidamento, da individuarsi in funzione delle rispettive competenze dell'Ufficio Acquisti e Servizi Generali .

7. Per quanto non espressamente previsto si rinvia alla disciplina del Codice in materia di ruolo e funzioni del RUP negli appalti e nelle concessioni.

### ART. 3 GLI AFFIDAMENTI DIRETTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

1. L'affidamento e l'esecuzione dei contratti aventi per oggetto lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 50 comma 1 lett. a) e b) si svolgono nel rispetto dei principi di cui al Libro I, Parti I e II del Codice, nonché assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali.
2. Per affidamenti di importo inferiore a 20.000,00 euro è possibile procedere con un Ordinativo, che individua gli elementi di cui all'art. 17, comma 2 del Codice. Il contratto è stipulato mediante corrispondenza, secondo l'uso commerciale.
3. Analogamente è possibile procedere con Ordinativo, a prescindere dall'importo, nel caso di fruizione di quota di lavori, servizi e forniture affidati/aggiudicati, in precedenza, con accordo/contratto quadro dalle Camere Socie o dalle Aziende collegate.

### ART. 4 IL PRINCIPIO DI ROTAZIONE

1. In applicazione del principio di rotazione, è vietato l'affidamento diretto o l'aggiudicazione (senza l'esperimento di procedure di gara) di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, o oppure nello stesso settore di servizi (CPV), fatto salvo quanto previsto dai commi che seguono.
2. Ai sensi dell'art. 49, comma 3, del Codice nell'applicazione del principio di rotazione sopra delineato, la Stazione Appaltante può ripartire gli affidamenti in base al valore economico, a tal fine la Camera individua le fasce economiche di cui alla tabella sotto riportata. Il divieto di affidamento o di aggiudicazione di cui al comma 1 si applicherà pertanto con riferimento a ciascuna fascia:

<b>FORNITURE BENI E SERVIZI</b>	
<b>Fascia</b>	<b>Importo</b>
A	>= € 5.000 e < € 20.000
B	>= € 20.000 e < € 40.000
C	>=da € 40.000 e < € 75.000
D	>= € 75.000 e < € 100.000
E	>= € 100.000 e < € 140.000
F	>= € 140.000 fino alla soglia comunitaria

3. Il principio di rotazione non si applica agli affidamenti inferiori a euro 5.000,00.
4. Resta ferma ogni altra previsione normativa in tema di rotazione ovvero deroga alla sua applicazione (Mepa, accordi quadro Consip, commi 4, 5, 6 dell'art. 49, D.lgs. n. 36/2023).

#### ART.5 I CONTROLLI PER AFFIDAMENTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000,00

1. Nelle procedure di affidamento di cui all'art. 50, comma 1, lettere a) e b) del Codice di importo inferiore a 40.000,00 euro gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti (art. 52 comma 1 del Codice).
2. Le dichiarazioni di cui al precedente comma saranno controllate ai sensi dell'art. 71, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
3. Fatta salva la facoltà di verificare il possesso dei requisiti da parte di ciascun affidatario, i controlli sulle dichiarazioni di cui al precedente comma 1 verranno effettuati a campione, con periodicità mensile, tramite estrazione a sorte del 10% - arrotondato all'unità inferiore qualora il decimale sia minore di 0,5 e all'unità superiore qualora il decimale superi tale soglia – con un minimo di 1 operatore – degli affidamenti effettuati nel mese precedente, informando gli uffici di competenza, oltre al diretto interessato. Dell'estrazione viene conservata apposita documentazione. Per l'individuazione degli affidamenti mensili fa fede la data della determina di affidamento o dell'Ordinativo.
4. Non si procede al controllo per i fornitori aggiudicatari di Convenzioni o altri contratti stipulati da Consip o analoghe centrali di committenza, poiché il controllo in tali casi viene effettuato dal soggetto aggregatore.